Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8 020 - Trimestrale L. 4.520 Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazione al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 16 *marzo* 1956,
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 216
rettificato con
Decreto presidenziale 20 *giugno* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
registro n. 97 *Difesa, foglio n.* 384

E' concessa la seguente decorazione al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BLASI Alfredo di Raffaele, classe 1915, da Urbania (Pesaro). — Sorpreso dall'armistizio dell'8 settembre 1943 in Albania, non esitava a seguire il suo reparto lungo la via della montagna, iniziando a fianco dei patrioti albanesi la guerriglia contro i tedeschi. Nel corso di numerosi combattimenti offensivi e difensivi, durante i quali il suo apporto di entusiasmo e di iniziativa fu spesso di notevole importanza, militando sotto la bandiera italiana o sotto quella della resistenza albanese, dando la propria opera, dopo la liberazione della zona, per il rimpatrio dei militari italiani, sempre, in ogni circostanza, faceva rifulgere belle doti di coraggio, capacità militari, sicura fede nella causa della giustizia e della libertà. — Albania, novembre 1943-novembre 1944.

(12682)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1261.**

Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nu-

mero 2012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1262.**

Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando ».

Art. 2.

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, al quadro II - ruolo naviganti speciale - in corrispondenza del grado di capitano sono aggiunte nella colonna 3 le seguenti parole: « diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1263.**

Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania è autorizzata la spesa di lire 59 miliardi, pari alla metà del residuo costo delle opere.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 11.800 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

Art. 2.

Sugli stanziamenti annuali, quali risultano dalla presente legge, grava, nella misura del 2,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dei lavori di completamento dell'autostrada Palermo-Catania.

Art. 3.

All'onere di lire 11.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà, rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e del capitolo 5381 dello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1264.**

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1265.**

Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla « commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania » con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi dei capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.

L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potrà superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.322,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera *a*), dell'Accordo predetto.

Art. 2.

La commissione di cui al successivo articolo 4 prima di procedere all'esame delle domande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovrà ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1, in proporzione all'ammontare delle somme richieste con ciascuna di esse al Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all'articolo 4 del capitolo V della richiamata Convenzione di regolamento.

Di detta somma globale, l'importo di marchi 7.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite dell'autorizzazione a restituzione dei beni (*authority for release*) o dei certificati di approvazione previsti dal citato articolo 4, comma 4, della Convenzione predetta.

L'importo di marchi 8.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite delle attestazioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (*non receipt*), considerate nello stesso articolo 4 comma 4 della predetta Convenzione.

Il residuo importo di marchi 13.313.503,80 sarà ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che comunque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o utilizzati in Germania, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stato altrimenti disposto ai sensi dell'articolo 4, primo com-

ma, della Convenzione predetta. La ripartizione di tale residuo importo è subordinata alla prova dell'avvenuta identificazione dei beni in Germania quale risulta dai procedimenti instaurati dinanzi alla commissione arbitrale o al Tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potrà essere fornita dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

Un'istanza presentata sia davanti alla commissione arbitrale che al Tribunale di Bonn sarà considerata come un'unica istanza.

Art. 3.

Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all'articolo 1 potranno concorrere alla assegnazione totale o parziale, a titolo di indennizzo, dell'importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.

A tale fine sarà pubblicato, contemporaneamente alla presente legge, in un supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l'indicazione dei relativi beni.

Dall'assegnazione dell'indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorità, ente o persona italiana o tedesca.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già percepito per l'asportazione dei beni predetti un indennizzo a titolo di risarcimento per danni di guerra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento più favorevole presentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal successivo articolo 5, primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l'indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Ministro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.

Qualora più persone concorrano all'assegnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sarà assegnato ai richiedenti in misura proporzionale al valore dei beni riconosciuti indennizzabili.

Art. 4.

Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa determinazione è costituita la commissione interministeriale di cui all'articolo 6.

In base agli atti e documenti tratti dai fascicoli delle procedure di restituzione e d'indennizzo in Germania ed alle altre prove documentali fornite dagli interessati, la commissione delibererà se sia dimostrata l'appartenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origine italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sussistano le altre condizioni di legge per concorrere alla assegnazione, fisserà l'indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.

Art. 5.

Le deliberazioni motivate dalla commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, portate a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro.

Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquiderà l'indennizzo fissato dalla commissione stessa.

In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro deciderà in via definitiva, con suo decreto, previo parere della commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame.

Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

Art. 6.

La commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sarà così composta:

due rappresentanti del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro Ragioneria generale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante dell'ufficio recuperi dell'IRI.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della commissione.

A segretario e segretario supplente della commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'amministrazione centrale del tesoro.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

La commissione dovrà completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 7.

Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;

b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;

c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti *Roges*, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire, la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;

d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;

e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;

f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.

Art. 8.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 7, dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta libera:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3 settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonchè delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la società o la associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonchè se la successione si è aperta dopo il 3 settembre 1943, i certificati di cittadinanza del *dante causa* alla data predetta e da quella della sua morte.

Art. 9.

Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'articolo 1, sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In corrispondenza di detti versamenti, l'importo predetto verrà iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

Moro — Colombo — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 20 dicembre 1967, n. **1266**.

Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale « Sacca Serenella » sito nello stesso comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Venezia, del compendio di proprietà dello Stato denominato « Sacca Serenella », sito in detta città, località Murano, della superficie complessiva di metri quadrati 96.235 circa, per il prezzo di lire 218.410.000

Il mappale 43 della estensione di ettari 1.46.92, facente parte del compendio, passa, ai fini della vendita dal demanio pubblico — ramo marina mercantile — ai patrimonio dello Stato.

Art. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Venezia, sul relativo atto si impegni:

1) a sollevare l'amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali accupatori del terreno, nonchè da ogni pretesa di terzi costruttori;

2) a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennità arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari;

3) a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terreni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.

Art. 3.

L'amministrazione delle finanze è autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1967.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Campobasso).

AL PRESIDENTE DELA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964, per la rinnovazione del consiglio comunale di Venafro una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi, talchè non fu difficile per il civico consesso procedere alla elezione del sindaco e della giunta.

Sin dall'inizio, però, la vita dell'amministrazione fu travagliata da contrasti sorti in seno allo stesso gruppo di maggioranza circa la soluzione dei principali problemi cittadini.

Tali dissensi, sfociati spesso in votazioni consiliari nelle quali il sindaco ebbe a trovarsi in minoranza, portarono, nel l'aprile 1966, alle dimissioni del sindaco stesso, che venne sostituito nel maggio successivo.

La sostituzione non valse, tuttavia, a comporre i contrasti, che culminarono nella mancata approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

In conseguenza anche il nuovo sindaco rassegnò le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 6 giugno u. s.

Da tale data la giunta municipale, anche su invito del prefetto, provvedeva a convocare il consiglio, ai fini dell'elezione del sindaco, per ben sei volte, in data 5, 6, 31 agosto, 2, 9, e 11 settembre, ma tutte le sedute andavano deserte.

Allo scopo, allora, di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto del 16 settembre u. s., notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 28 e 30 settembre, risultavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Venafro di provvedere al primario adempimento dell'elezione del sindaco, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale di Venafro — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato col parere emesso dalla prima sezione nell'adunanza dell'8 novembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Giovanni Fichera, funzionario di prefettura.

Roma, addì 12 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Venafro (Campobasso) si è dimostrato incapace, a causa degli insanabili contrasti interni, di eleggere il nuovo sindaco, dopo le dimissioni rassegnate da quello in carica, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venafro è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Fichera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(13540)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1967.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto, eletto il 22 novembre 1964, sono sorti da tempo profondi contrasti fra la maggioranza consiliare e la giunta municipale, rimasta in minoranza, con conseguenti negative ripercussioni sull'andamento della amministrazione del comune.

I contrasti sono culminati nella mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967, nonostante le reiterate riunioni consiliari per l'esame e l'approvazione dell'atto.

Infatti, nella seduta del 24 giugno 1967, il consiglio, presenti dodici consiglieri dei venti assegnati al comune, deliberò, con dieci voti contrari e due soli favorevoli, di non approvare il bilancio.

Il prefetto, con lettera del 12 luglio, invitò il sindaco a promuovere una nuova convocazione del consiglio per il riesame del bilancio ed a prospettare, nel contempo, ai singoli consiglieri la vitale importanza che il suddetto atto rivestiva per l'ordinato svolgimento della vita della civica azienda.

Nonostante ciò il consiglio comunale, riconvocato per il 29 luglio, deliberò nuovamente, con dieci voti contrari e nove favorevoli, di non approvare il bilancio.

Il prefetto, allora, con decreto del 17 agosto convocò d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 26 stesso mese, ed

in seconda convocazione per il 31 successivo, ponendo all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, ma entrambe le sedute risultarono infruttuose.

A questo punto il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di funzionamento del predetto consiglio comunale, ne decretò, in data 10 settembre u. s., la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prospettando l'opportunità che si procedesse allo scioglimento di quell'organo, a mente dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Il 23 settembre successivo il sindaco di S. Vincenzo Valle Roveto indirizzò una lettera al prefetto, facendo presente la possibilità di una composizione dei contrasti in seno alla maggioranza e chiedendo, in conseguenza, che si provvedesse ad una nuova convocazione del consiglio comunale per esperire l'estremo tentativo di pervenire all'approvazione del bilancio.

In adesione a tale richiesta il prefetto, con decreto del 25 settembre, reintegrava il consiglio nelle proprie funzioni e lo convocava di ufficio, in data 4 e 7 ottobre, per l'approvazione del bilancio; nel decreto stesso, notificato a tutti i consiglieri, veniva, peraltro, formulata esplicita avvertenza che, qualora le adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe provveduto nuovamente alla sospensione del consiglio ed all'inoltro della proposta di scioglimento, ai sensi del citato art. 323.

Nelle more della seduta di prima convocazione fissata per le ore 18 del 4 ottobre la giunta municipale stabiliva di riunire il consiglio per le ore 16,30 dello stesso giorno per l'esame delle dimissioni del sindaco e di un assessore e le eventuali surrogazioni.

Alla seduta fissata dalla giunta intervenivano dieci consiglieri che si limitavano a prendere atto delle dimissioni del sindaco e del ritiro delle dimissioni dell'assessore; alla seduta convocata dal prefetto intervenivano, invece, quindici consiglieri i quali, però, decidevano di rinviare ogni determinazione sul bilancio all'adunanza di seconda convocazione del 7 ottobre. Quest'ultima, tuttavia, veniva dichiarata deserta.

Essendo dunque, fallito anche questo ulteriore tentativo di risolvere la crisi che da tempo travaglia la suddetta amministrazione, con grave pregiudizio degli interessi dell'ente, il prefetto ha nuovamente sospeso quel consiglio comunale rappresentando l'urgente necessità che si proceda ormai allo scioglimento di esso.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto — nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto — in ordine ad uno specifico adempimento di legge, di carattere essenziale per il funzionamento stesso dell'amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati, per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza dell'8 novembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Francesco Presti.

Roma, addì 12 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1967, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Vincenzo Valle Roveto è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Francesco Presti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(13539)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1967.

Elezione dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, riguardante l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1963, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che i comitati nazionali di consulenza in carica, insediati il 20 aprile 1964, verranno a scadere, per compiuto quadriennio, il 19 aprile 1968;

Considerato che, a norma dell'art. 31 del regolamento sopra citato, le elezioni per la rinnovazione dei comitati nazionali di consulenza in parola devono essere indette almeno novanta giorni prima della scadenza suindicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 2.

La formazione delle liste dei candidati e le elezioni si effettueranno con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Le elezioni avranno luogo nei giorni **3** e **4 aprile 1968** presso i seguenti seggi:

Numero d'ordine dei seggi	Città	Sede del seggio
1	Bari	Università degli studi
2	Bologna	Università degli studi
3	Cagliari	Università degli studi
4	Camerino	Università degli studi
5	Catania	Università degli studi
6	Ferrara	Università degli studi
7	Firenze	Università degli studi
8	Genova	Università degli studi
9	Genova	Università degli studi
10	Lecce	Università degli studi
11	Macerata	Università degli studi
12	Messina	Università degli studi
13	Modena	Università degli studi
14	Milano	Università degli studi
15	Milano	Università commerciale « L. Bocconi »
16	Milano	Università cattolica « Sacro Cuore »
17	Milano	Politecnico
18	Napoli	Università degli studi
19	Napoli	Istituto universitario orientale
20	Napoli	Istituto universitario navale
21	Padova	Università degli studi
22	Palermo	Università degli studi
23	Parma	Università degli studi
24	Pavia	Università degli studi
25	Perugia	Università degli studi
26	Pisa	Università degli studi
27	Roma	Università degli studi
28	Roma	Università degli studi
29	Roma	Università degli studi
30	Sassari	Università degli studi
31	Siena	Università degli studi
32	Torino	Università degli studi
33	Torino	Politecnico
34	Trieste	Università degli studi
35	Urbino	Università degli studi
36	L'Aquila	Università degli studi
37	Salerno	Istituto superiore di magistero pareggiato
38	Venezia	Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

MORO

(13571)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Trasferimento del comune di Bastia Umbra dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Perugia a quella dei corrispondenti uffici di Assisi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Perugia al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Bastia Umbra un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Bastia Umbra viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Perugia a quella dei corrispondenti uffici di Assisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

(13475)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni dal 15 al 29 novembre 1967, per effetto della astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nei giorni predetti, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è stabilito nei giorni dal 15 al 29 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(13537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caserma difensiva di Poggio Pozzanghi », sito in comune di Pornassio (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 391, del 23 ottobre 1967, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caserma difensiva di Poggio Pozzanghi », sito in comune di Pornassio (Imperia), foglio IX, particella n. 406, della superficie complessiva di mq. 5050.

(13204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti (Livorno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1967, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti (Livorno), è stata prorogata dal 5 novembre 1967 al 30 aprile 1968.

(13210)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1967, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti, frazione Carretti, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1967.

(13211)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Giacomo » di Novi Ligure (Alessandria) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.13.III-2/6-1166 in data 30 novembre 1967, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Giacomo » di Novi Ligure (Alessandria), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(13213)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Siena

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1967, n. 1367, è stata approvata la variante in ampliamento al piano di zona per il comprensorio « Petriccio » del comune di Siena.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13208)

Approvazione della variante n. 12 al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 385, è stata approvata la variante n. 12 al piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona industriale di Ponte Testa.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(13399)

Iscrizione del personale dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 8743 del 23 giugno 1966 è stata approvata, ai termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965, la deliberazione, in data 23 ottobre 1965, integrata con le deliberazioni del 16 marzo 1966 e del 20 maggio 1966, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(13397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Galletta »

La materia grezza di polvere non gelatinizzata destinata alla fabbricazione di polvere senza fumo contenente il 70 % al massimo di materia anidra (quest'ultima con non più del 50 % di nitroglicerina o di esplosivi liquidi analoghi) e il 30 % almeno di acqua, denominata « Galletta », è riconosciuta come esplosivo e classificata alla categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(13439)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1967, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13384)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1967, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 736.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13525)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.364.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13375)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.322.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13376)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.903.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13378)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.465.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13377)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.989.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13379)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.066.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13380)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.833.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13381)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13382)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.802.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13383)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

449° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 15 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1967, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 400, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Manganesifera italiana società per azioni » (M.I.S.A.), con sede in Milano, alla concessione di manganese denominata « Tre Monti », sita in territorio dei comuni di Maissana, provincia di Genova e Casarza Ligure, provincia di La Spezia, confermata in perpetuo con decreto ministeriale 5 maggio 1936.

Decreto ministeriale 26 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 306, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Fabbrica di calce e cementi Gabba e Miglietta, con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Biandrà Ecola » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 26 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 307, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Fabbrica di calce e cementi Gabba e Miglietta, con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bosco », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 266, con il quale ai signori Soriani Giovanna in Ferrari e Sbrignadello Eros, rappresentati dalla prima, residente in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è rilasciata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo minerale in località denominata « Rio d'Oro » del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 253, con il quale la concessione del giacimento di anidride carbonica denominata « San Benedetto », sita in territorio dei comuni di Ailano e di Pratella, provincia di Caserta — accordata alla Società r. l. San Benedetto per la durata di anni venticinque con decreto ministeriale 18 settembre 1958 — è intestata a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 5 aprile 1966 alla « Società meridionale idrocarburi e gas tecnici compressi - Smigatec - Società per azioni », con sede in Napoli.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 255, con il quale la concessione del giacimento di ferro denominata « Monte Rombolo », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « Italsider società per azioni », con sede in Genova.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 254, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Cementerie del Trasimeno, con sede in Magione, provincia di Perugia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Palazzuolo », sita in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 327, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Fugazza », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 328, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Poggio da Monte Truzzi », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 329, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Fornason », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 330, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Casaleggio Castelrotto », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 331, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Scuropasso », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 332, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Brega », sita in territorio del comune di Montescano, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 334, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca », sita in territorio del comune di Golferenzo, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 335, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società an. Cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro », sita in territorio del comune di Montù Beccaria, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 14 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale ai signori Albertin Luciano e Albertin Antonio, rappresentati dal primo, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Rigati », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1967, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 95, con il quale all'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1966, riguardante l'ampliamento da Ha. 130 ad Ha. 772 dell'area della concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Salafossa », sita in territorio dei comuni di S. Pietro e S. Stefano di Cadore, provincia di Belluno, rilasciata per la durata di anni venticinque alla S.p.a. San Marco con decreto ministeriale 18 giugno 1959 e successivamente trasferita con decreto ministeriale 8 ottobre 1964 alla Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma, è aggiunto il seguente comma: « Per effetto del citato ampliamento, la concessione interessa oltre i comuni di S. Pietro e S. Stefano di Cadore, anche quello di Sappada, provincia di Belluno ».

Decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 325, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta F.lli Buzzi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione dei giacimenti di marna da cemento denominata « Palazzolo Tagliaferro », sita in territorio del comune di Camino Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 326, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.r.l. « Miniera Vasciano S. Martino », con sede in Todi, provincia di Perugia, alla concessione dei giacimenti di lignite denominata « S. Martino in Todi », sita in territorio del comune di Todi, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 308, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgenti Acque della Salute », sita in territorio del comune di Livorno, conferita originariamente in perpetuo con decreto ministeriale 2 giugno 1933 ai condomini rappresentati dal gr. uff. Vittorio Chayes e per effetto di successivi trapassi trasferita alla « Società Corallo acque salute - S.C.A.S. - S.p.a. », è intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1966 alla « Società tirrena imbottigliamento bevande S.T.I.B. - S.p.a. », con sede in Livorno.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 31 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 20 settembre 1967, con il quale alla S.p.a. C.B.D. (Chimica bentoniti decoloranti) con sede in Osteria Nuova di Montecolombo, provincia di Forlì, è accordata, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per la coltivazione del giacimento di terra da sbianca nella località denominata « S. Maria Val di Loto » del comune di Sassocorvaro, provincia di Pesaro.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Firenze 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti di Firenze il 31 ottobre 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla Società per azioni Centrale cementerie italiane - S.A.C.C.I., con sede in Firenze, è accordata la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Fontechiara » nel territorio dei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 18 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio, il 2 dicembre 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla « Fornaci di Frosinone Società per az », con sede in Frosinone scalo, è concessa, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare con i propri lavori di cava, in servizio del proprio stabilimento per la produzione di laterizi, il giacimento di argilla esistente in località convenzionalmente denominata « Selva Piana Ovest » del territorio del comune di Frosinone, provincia di Frosinone.

(13390)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 1° luglio 1967 al 20 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	66,00 (c)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	78,30 (c)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	84,30 (d)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	100,10 (e)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)	15	- - faraone	per kg	139,20	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	183,30	
		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti di:			
	34	- - - - galli, galline e polli	»	84,30 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	85,60	
	41	- - - - tacchini	»	92,10	
	44	- - - - faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	69,40	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	46,60 (*f*)	
	24	- - - petti e pezzi di petti di tacchini	»	170,40	
	28	- - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	64,50	
	55	- - - altri	»	183,30 (*g*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	43,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:*			
	09	- contenenti in peso l'80% o più di carne disossata o non disossata	»	247,70 (*b*)	21
	12	- altre	»	118,90 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Romania ed Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*g*) Ai petti ed ai pezzi di petti di volatili, diversi dai petti e pezzi di petti di tacchino, originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
Alle cosce ed ai pezzi di cosce di volatili, diversi dalle sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchino, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*), *in lire italiane, validi dal* 21 *luglio* 1967 *al* 3 *settembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	66,00 (*c*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	78,30 (*c*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% » . .	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	per kg	183,30 (*f*)	
		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti di:			
	34	- - - - galli, galline e polli	»	84,30 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	85,60	
	41	- - - - tacchini	»	92,10	
	44	- - - - faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	69,40	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	46,60 (*g*)	
	24	- - - petti e pezzi di petti di tacchini	»	170,40	
	28	- - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	64,50	
	55	- - - altri	»	183,30 (*h*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	43,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	»	247,70 (*b*)	21
	12	- altre	»	118,90 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Romania ed Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Ai petti ed ai pezzi di petti di volatili, diversi dai petti e pezzi di petti di tacchino, originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.

Alle cosce ed ai pezzi di cosce di volatili, diversi dalle sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchino, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 4 settembre 1967 al 30 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	66,00 (*c*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	78,30 (*c*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	per kg	183,30 (*f*)	
		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti di:			
	34	- - - - galli, galline e polli	»	84,30 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	85,60	
	41	- - - - tacchini	»	92,10	
	44	- - - - faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	69,40	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	46,60 (*g*)	
	24	- - - petti e pezzi di petti di tacchini	»	170,40	
	28	- - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	64,50	
	55	- - - altri	»	183,30 (*h*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	43,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	»	247 70 (*b*)	21
	12	- altre	»	118,90 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Ai petti ed ai pezzi di petti di volatili, diversi dai petti e pezzi di petti di tacchino, originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.

Alle cosce ed ai pezzi di cosce di volatili, diversi dalle sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchino, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 1° ottobre 1967 al 29 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	66,00 (c)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	78,30 (c)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	84,30 (d)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	100,10 (e)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	per kg	183,30 (*f*)	
		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti di:			
	34	- - - - galli, galline e polli	»	84,30 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	85,60	
	41	- - - - tacchini	»	92,10	
	44	- - - - faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	69,40	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	46,60 (*g*)	
	24	- - - petti e pezzi di petti di tacchini	»	170,40	
	28	- - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	64,50	
	55	- - - altri	»	183,30 (*h*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	43,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	02 03 04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	»	247,70 (*b*)	21
	12	- altre	»	118,90 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Ai petti ed ai pezzi di petti di volatili, diversi dai petti e pezzi di petti di tacchino, originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.

Alle cosce ed ai pezzi di cosce di volatili, diversi dalle sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchino, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 30 ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	66,00 (*c*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	78,30 (*c*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	84,30 (*c*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	100,10 (*d*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	

Numero della tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	per kg	183,30 (*e*)	
		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti di:			
	34	- - - - galli, galline e polli	»	84,30 (*c*)	
	37	- - - - anatre	»	100,10 (*d*)	
	40	- - - - oche	»	85,60	
	41	- - - - tacchini	»	92,10	
	44	- - - - faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	69,40	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	46,60 (*f*)	
	24	- - - petti e pezzi di petti di tacchini	»	170,40	
	28	- - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	64,50	
	55	- - - altri	»	183,30 (*g*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	43,60	
02.03		*Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:*			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	02 03 04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	09	- contenenti in peso l'80% o più di carne disossata o non disossata	»	247,70 (*b*)	21
	12	- altre	»	118,90 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*d*) Se originarie da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*g*) Ai petti ed ai pezzi di petti di volatili, diversi dai petti e pezzi di petti di tacchino, originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.

Alle cosce ed ai pezzi di cosce di volatili, diversi dalle sottocosce e pezzi di sottocosce di tacchino, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(11902)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza in data 14 dicembre 1967;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo o al personale a qualunque titolo in servizio continuativo presso la Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente facoltà universitaria.

I candidati non devono aver compiuto i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge I candidati non dovranno, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, aver compiuto i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera di cui al primo comma.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 31 gennaio 1968.

Gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale, entro il 29 febbraio 1968 domanda in carta bollata da lire 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di procedura parlamentare;

3) un tema di politica economica o scienza delle finanze;

4) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

5) un tema di diritto amministrativo;

6) due prove tecniche di resoconto sommario in assemblea.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi dal n. 1) al n. 5) è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

4) politica economica o scienza delle finanze;

5) istituzioni di diritto privato;

6) istituzioni di diritto penale;

7) storia parlamentare.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che nelle prove scritte culturali e tecniche avranno conseguito la idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere fino ad un massimo di quattro.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche ed alle prove orali; esaminerà i titoli e, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di valutazione e di ammissione degli stessi, stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto nonchè la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata fino ad un massimo di 50 centesimi di punto.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza; i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a 2 mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 19 dicembre 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI-DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(13428)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1967, avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli), nei sottonotati giorni:

23 gennaio 1968, ore 8: cultura generale;
24 gennaio 1968, ore 8: cultura professionale.

(13391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3606 del 21 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1963;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 4329 del 3 maggio 1965, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla commissione:

1. Ronchi Carolina . . . . punti 63,825
2. Sbarsi Maria . . . . » 60,442
3. Duca Maria . . . . » 58,413
4. Verri Pierina . . . . » 56,810
5. Agazzi Gemma . . . . punti 54,700
6. Carugati Fausta . . . . » 52,687
7. Tornaghi Adele . . . . » 52,441
8. De Lazzaro Lucia . . . . » 52,118
9. Vescovi Erminia . . . . » 51,141
10. Massironi Maolina . . . . » 50,593
11. Mariani Rosella . . . . » 45,929

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 4 dicembre 1967

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3606 del 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 4329 del 3 maggio 1965;

Richiamato il proprio decreto n. 2405/1 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta a fianco di ciascuna di esse segnato:

1) Ronchi Carolina: consorzio Sulbiate-Aicurzio;
2) Sbarsi Maria: comune di Giussano;
3) Duca Maria: comune di Cesano Boscone;
4) Verri Pierina: comune di Ronco Briantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 4 dicembre 1967

Il medico provinciale: TECCE

(13219)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.